

Guida alla Dichiarazione Nutrizionale

1. Etichettatura dei prodotti alimentari.

L'impresa che distribuisce prodotti alimentari deve fornire al consumatore le informazioni riguardo ai propri prodotti alimentari.

Sono gli imprenditori ad assumersi la responsabilità delle indicazioni obbligatorie da riportare sull'etichetta e su come devono essere riportate, così come delle informazioni volontarie a scopi pubblicitari.

Quali informazioni sono richieste?

Il legislatore prevede diversi contenuti e forme di comunicazione in base al metodo utilizzato per la vendita degli alimenti (ad es. utilizzo di etichette, cartellini con le informazioni ecc.).

Grazie a [Food Label Check](#) è possibile calcolare tutte le informazioni richieste partendo dai claims fino agli Allergeni. Le informazioni ottenute in questo modo possono essere utilizzate per tutti i canali di vendita.

Qual è la denominazione degli alimenti?

La denominazione di vendita va individuata attraverso la normativa tenendo conto: delle materie prime, degli ingredienti, dei processi di trasformazione e delle caratteristiche del prodotto (per esempio il tenore di zuccheri o il grado alcolico).

Che informazioni si possono usare nella pubblicità?

Quando si tratta d'informazioni pubblicitarie, è molto importante la percezione da parte del consumatore. E' necessario evitare di fornire informazioni ingannevoli o fuorvianti che possano ingannare il consumatore influenzando negativamente le sue scelte di acquisto. Nell'ambito degli alimenti la pubblicità è sottoposta a normative soprattutto per quanto riguarda la pubblicità ingannevole.

2. Alimenti preconfezionati

Per gli alimenti preconfezionati le informazioni obbligatorie devono apparire direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta ad esso apposta. (si veda il Reg 1169/2011/UE Art. 12, comma 2)

I prodotti preconfezionati sono prodotti che soddisfano le seguenti condizioni:

- Sono destinati al consumatore finale o ai fornitori di servizi di catering (stand, ristoranti, mense, mense scolastiche, ospedali, catering etc).
- Si compongono dell'alimento e della confezione.
- L'alimento viene confezionato prima di essere messo in vendita.

- La confezione avvolge interamente o parzialmente l'alimento ma sempre in modo tale da non consentirne l'alterazione senza dover aprire o cambiare l'imballaggio. Un esempio di confezionamento parziale è quello delle etichette delle salsicce.

Non sono alimenti preconfezionati gli alimenti confezionati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preconfezionati per la vendita diretta (ad es. il formaggio già porzionato in vendita nei supermercati)

(Vedi il Reg 1169/2011/UE, Art.2, comma 2, lettera e).

Le seguenti informazioni sono obbligatorie:

- **Denominazione di vendita:** corrisponde alla denominazione definita dalla legge.
- la parola “**Ingredienti**” seguita dall'elenco degli ingredienti in ordine ponderale decrescente.
- **Allergeni:** ingredienti che possono essere causa di allergie o intolleranze vanno evidenziati.
- **Quantità di alcuni ingredienti** o categorie di ingredienti evidenziati (p.e. nei tortellini ripieni di carne, va riportata la % di carne presente).
- **Quantità netta dell'alimento** (si veda [produzione di piccole quantità](#))
- **Termine minimo di conservazione** (“da consumarsi preferibilmente entro il...” o **data di scadenza** (“da consumare entro il...”))
- **Condizioni di conservazione o impiego** particolari come p.e. Conservare alla Temperatura di 4°C.
- **Nome** o ragione sociale e **indirizzo** dell'operatore del settore alimentare
- **Origine o provenienza** nel caso in cui sia previsto dalla legge (ad esempio per disposizioni UE: Miele, Latte, Carne fresca, Frutta e Verdura fresca, Pesce fresco etc).
 - ✓ Indicazioni Italiane obbligatorie riguardanti l'origine
 - Origine della farina di pane, latte, riso, ecc.
 - Indirizzo dell'impresa di produzione e imballaggio;
- **Istruzioni per l'uso** nel caso in cui la loro assenza renda difficile l'uso adeguato dell'alimento.
- **Titolo alcolometrico** volumico effettivo (per bevande che contengono più di 1,2% di alcol)
- **Dichiarazione nutrizionale.**
- più ulteriori informazioni obbligatorie relative ad specifici alimenti, p.e. per i pesci e le carni la **data di congelamento:** “Congelato il .../GIORNO/MESE/ANNO”

Per i prodotti solidi le informazioni di cui sopra possono essere calcolate con www.foodlabelcheck.eu

Denominazione di vendita

La denominazione di vendita corrisponde alla denominazione definita dal legislatore o prescritta dal diritto di consuetudine e va distinta dalle descrizioni di vendita commerciali con le quali i commercianti distinguono i loro prodotti dagli altri.

A livello europeo sono richieste informazioni supplementari alla denominazione di vendita concernente lo stato fisico del prodotto o il trattamento che abbia subito.

Gli Stati membri possono standardizzare prodotti alimentari attraverso la propria legislazione prevedendo l'utilizzo obbligatorio di determinati ingredienti o l'impiego di specifici processi di trasformazione. Se il prodotto non corrispondesse ai requisiti della normativa, andrà commercializzato con una denominazione diversa.

Qualora un prodotto non sia definito né da parte dell'Unione Europea, né da parte dello Stato membro, è comunque fornita una denominazione commerciale abituale o una descrizione. L'uso di marchi o nomi commerciali non è sufficiente.

Facilitazioni B2B (vendita tra aziende)

Le facilitazioni si applicano quando un alimento è commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale o quando è destinato ad essere distribuito ai fornitori di servizi alimentari che lo prepareranno, trasformeranno, divideranno o sezioneranno.

Le informazioni obbligatorie dei prodotti alimentari, per questi prodotti, possono essere inclusi nei documenti commerciali anziché sull'imballaggio. In questi casi è necessario garantire che:

- i documenti commerciali che si riferiscono al prodotto alimentare lo accompagnino o siano spedite prima o contemporaneamente alla consegna;
- sull'imballaggio esterno del prodotto figurino denominazione di vendita, data di scadenza, istruzioni per immagazzinamento e uso e nome e sede sociale dell'impresa.

(si veda il Reg 1169/2011/UE, Art. 8, comma 7)

2.1. Dichiarazione nutrizionale

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria contiene almeno le seguenti informazioni:

Energia	... kJ / ... kcal
Grassi	... g
...di cui acidi grassi saturi	... g

Carboidrati	... g
di cui zuccheri	... g
Proteine	... g
Sale*	... g

*Nel caso in cui non vi sia sale aggiunto, è possibile riportare vicino alla dichiarazione nutrizionale l'indicazione che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente alla naturale presenza di sodio. (Reg. 1169/2011/UE art. 30)

Prodotti alimentari che non richiedono la dichiarazione nutrizionale obbligatoria

- 1) **Prodotti non trasformati*** costituiti da un solo ingrediente o categoria di ingredienti;
- 2) **Prodotti trasformati**** che hanno subito soltanto un trattamento di maturazione e che consistono in un solo ingrediente o in una sola categoria di ingredienti.
- 3) Le acque destinate al consumo umano, compresa l'acqua alla quale sono stati aggiunti solo anidride carbonica e aromi.
- 4) Erbe aromatiche, spezie e loro miscugli.
- 5) Sale e sostituti del sale.
- 6) Dessert.
- 7) I prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE sugli estratti di caffè e di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati.
- 8) le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
- 9) Gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
- 10) gli aromi;
- 11) gli additivi alimentari;
- 12) i coadiuvanti tecnologici;
- 13) gli enzimi alimentari;
- 14) la gelatina;
- 15) i composti di gelificazione per marmellate;
- 16) i lieviti;
- 17) le gomme da masticare;

- 18) gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm²;
- 19) gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale

* per “prodotti non trasformati” si intendono prodotti alimentari che non sono stati sottoposti a trasformazione, compresi i prodotti che sono stati: divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati; (Reg 852/2004/CE, art 2, comma 1, lettera n)

** per “prodotti trasformati” si intendono prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche. (Reg 852/2004/CE, art 2, comma 1, lettera o)

Informazioni dettagliate sono reperibili nel Reg UE 1169/2011, allegato V.

Eccezioni concernenti “piccole quantità”, “livello locale” e “vendita al dettaglio”

In seguito sono riportate le definizioni di: “fabbricante di piccole quantità”, “livello locale” e “vendita al dettaglio” riportate nella circolare del ministero della salute n. [0361078](#) del 16 novembre 2016; le quali definiscono le caratteristiche per poter rientrare nelle eccezioni del punto 19 dell'allegato V relativo agli alimenti ai quali non si applica l'obbligo della dichiarazione nutrizionale, (Allegato V, punto 19 del Reg UE 1169/2011).

“fabbricante di piccole quantità”:

Questa definizione comprende i fabbricanti e i fornitori, le imprese agricole e artigianali che soddisfano i requisiti per la classificazione delle microimprese (datori di lavoro con meno di 10 dipendenti);

A norma dell' articolo 2 della raccomandazione 2003/361/UE, il fatturato annuo o il bilancio annuale deve essere al di sotto di 2.000.001,00. La deroga si applica anche alle vendite dirette ai consumatori a livello locale attraverso il proprio punto vendita interno.

“Livello locale”

Conformemente alle linee guida esistenti, al fine di evitare discriminazioni nei confronti delle imprese situate in prossimità dei confini territoriali, può essere interpretato come il territorio della provincia in cui l'impresa è ubicata insieme alle province limitrofe. I prodotti della propria impresa potrebbero quindi essere commercializzati nei territori limitrofi.

“Commercio al dettaglio”

La definizione di commercio al dettaglio può essere fatta risalire all' art. 4 della GvD 114/1998: "L' acquisto professionale di beni a proprio nome e per proprio conto e la rivendita presso un punto vendita fisso sul terreno privato o in qualsiasi altro modo al

consumatore finale". Tale definizione deve essere estesa a quelle dei fornitori di servizi comunali di ristorazione ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera d) del Regolamento 1169/2011/UE.

2.2. Obblighi di notifica

Alcune categorie di prodotti alimentari sono soggette all'obbligo di notifica al Ministero della Sanità. Prima di commercializzare o importare questi prodotti è necessario notificare al ministero della Sanità le etichette utilizzate.

I prodotti sono verificati per quanto riguarda:

- l'uso di sostanze autorizzate
- limiti di assunzione giornaliera di sostanze nutritive, in particolare vitamine e minerali
- completezza e precisione dell'etichettatura, in particolare in riferimento alle indicazioni aggiuntive per prodotti soggetti a notifica.

Prodotti alimentari per i quali, in Italia, esiste l'obbligo di registrazione presso il Ministero della Sanità

- Alimenti destinati a scopi nutrizionali specifici, (cfr D.lgs. nr. 111/1992 legge italiana);
- Integratori alimentari secondo il D. lgs. nr. 169/2002.
- Alimenti arricchiti con vitamine o minerali, cfr la direttiva 1925/2006/CE
- Prodotti alimentari approvati conformemente alla direttiva 258/97/CE "Nuovi alimenti" per i nuovi prodotti e ingredienti alimentari e utilizzati per l'offerta mirata di valore nutrizionale.
- Prodotti alimentari che sono stati arricchiti con sostanze che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 258/1997/CE in vista di un'offerta mirata di valore nutrizionale.

Notifica

Il responsabile dell'immissione in commercio del prodotto nel territorio della Repubblica Italiana è tenuto a rispettare l'obbligo di notifica al ministero della Salute. Nella maggior parte dei casi, passati i 90 giorni vige il silenzio assenso.

In caso di contestazioni, la società deve agire entro 30 giorni. In caso di ordine a non immettere o a ritirare il prodotto dal mercato, essa sarà inviata anche al ufficio igiene competente affinché siano effettuati i controlli.

Possono essere messi in circolazione solo i prodotti notificati.

Il registro degli integratori alimentari consente agli operatori di verificare se il prodotto è stato legalmente notificato.

2.3. Indicazioni Italiane obbligatorie riguardanti l'origine.

Gli Stati membri dell'Unione Europea possono imporre obblighi di etichettatura solo nel caso in cui essi non impediscano la libera circolazione delle merci (Articolo 28 e seguenti del [TFUE](#)).

Tali disposizioni nazionali non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in:

- un altro Stato membro dell'UE;
- paesi terzi.

Origine della semola di grano duro nella pasta.

Tali disposizioni si applicano alle paste alimentari di grano duro descritte negli articoli n. 6, 7, 8 del D.P.R. n. [187](#) del 9 Febbraio 2001 che sono:

- Pasta di semola di grano duro
- Pasta di semolato di grano duro
- Pasta di semola integrale di grano duro
- Paste speciali
- Pasta all'uovo

Il [Decreto MIPAAF del 26 Luglio 2017](#) fornisce le indicazioni per l'indicazione di provenienza del grano utilizzato per produrre la pasta. Sull'etichetta della pasta è necessario indicare:

- “paese di coltivazione del grano”
- “paese di molitura”

Nel caso in cui si usino miscele o grani duri/semole coltivati e macinati in paesi diversi è possibile ricorrere alle diciture “UE”, “Non UE”, “UE e non UE” a seconda dell'origine.

Nel caso in cui in una miscela, almeno il 50% del grano sia stato coltivato in un singolo paese, si può usare la dicitura: “nome del paese e altri paesi (UE/non UE/UE e non UE)” a seconda dell'origine.

Fanno eccezione paste

- Fabbricate o commercializzate in altri paesi UE o paesi terzi;
- destinati all'esportazione;
- paste alimentari fresche e stabilizzate (DPR 187/2001, art 9) e tutte le paste alimentari che non rispondono ai requisiti elencati negli articoli 6, 7 e 8 del DPR 187/2001 che possono essere vendute solo in paesi esteri e non in Italia.

Il decreto MIPAAF 26 luglio 2017 sarà in vigore dal 13 febbraio 2018 al 31 dicembre 2020. Nel caso ci siano prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Origine del latte e del latte usato come ingrediente

Il [decreto MIPAAF del 9 Dicembre 2016](#) introduce gli obblighi di etichettatura per il latte e i suoi derivati.

Per tutti i tipi di latte e i prodotti caseari quali: crema di latte (concentrata e non), latticello, yogurt, kefir, siero di latte, burro, creme spalmabili, formaggi latticini, cagliate, latte sterilizzato a lunga conservazione e UHT a lunga conservazione; vanno riportate in etichetta le seguenti informazioni:

- “Paese di mungitura”: nome del paese nel quale il latte è stato munto
- “Paese di condizionamento o trasformazione”: nome del paese nel quale il latte è stato munto o trasformato.

Quando il paese in cui sono avvenuti i processi di mungitura, condizionamento o trasformazione sia lo stesso è possibile usare la dicitura: “origine del latte”: nome del paese.

Nel caso in cui le operazioni avvengano in più Paesi membri dell’Unione europea si usano le diciture:

- “Latte di paesi UE” per l’operazione di mungitura.
- “Latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per le operazioni di condizionamento o trasformazione.

Se invece le operazioni avvengono in più paesi situati all’esterno dell’Unione europea si usano le diciture:

- “Latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura.
- “Latte condizionato o trasformato in Paesi non UE” per le operazioni di condizionamento o trasformazione.

Tale normativa non si applica a prodotti DOP e IGP e al latte fresco per i quali rimane in vigore la normativa precedente al decreto del 9 dicembre 2016.

Il decreto MIPAAF 9 dicembre 2016 è in vigore dal 19 aprile 2017 al 31 marzo 2019.

Origine del riso

La definizione del prodotto “Riso” in Italia viene definita dalla [Legge n. 325 del 18 marzo 1958](#) “disciplina del commercio interno del riso”.

Per questo tipo di prodotto gli obblighi di etichettatura riguardanti l’origine sono definiti dal [Decreto MIPAAF del 26 luglio 2017](#). Il decreto indica come obbligatorie le seguenti diciture:

- “paese di coltivazione del riso”: nome del paese nel quale è stato coltivato il risone.
- “paese di lavorazione”: nome del paese nel quale è stata eseguita la lavorazione e/o trasformazione del risone.
- “paese di confezionamento”: nome del paese nel quale è stato confezionato il riso.

Se coltivazione, lavorazione e confezionamento avvengono nello stesso paese, l'origine va indicata con "origine del riso": nome del paese.

Se le operazioni sono avvenute in più Paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea per indicare il luogo di origine si usano le diciture: "UE", "non UE", "UE e non UE".

Il decreto MIPAAF del 26 luglio 2017 è in vigore dal 12 febbraio 2018 al 31 dicembre 2020. Nel caso ci siano prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Origine del pomodoro

Il [decreto M.I.P.A.A.F. del 16 novembre 2017](#) introduce gli obblighi di etichettatura per:

- derivati del pomodoro (conserva, concentrato, passata, pomodori disidratati, pomodori in fiocchi, polvere di pomodoro, pomodori semi-secchi)
- sughi e salse a base di pomodoro.

Per questi prodotti vanno riportate in etichetta le seguenti informazioni:

- "paese di coltivazione del pomodoro": nome del paese in cui il pomodoro è stato coltivato.
- "paese di trasformazione del pomodoro": nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.

Nel caso in cui il prodotto sia coltivato e trasformato nello stesso paese è possibile usare la dicitura: "origine del pomodoro": nome del paese.

Nel caso in cui le operazioni avvengano in più Paesi membri dell'Unione Europea si possono utilizzare le diciture:

"UE", "non UE", "UE e non UE"

Il decreto MIPAAF 16 novembre 2017 è in vigore dal 13 marzo 2018 al 31 dicembre 2020. Nel caso ci siano prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati entro il termine di conservazione previsto in etichetta.

2.4. Luogo di confezionamento

Indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento

Il [decreto legislativo n. 145 del 15 settembre 2017](#), in vigore dal 22 Ottobre 2017, introduce l'obbligo di indicare in etichetta l'indirizzo della sede dello stabilimento in cui è stata effettuata l'ultima trasformazione. Invece, nel caso in cui il confezionamento avvenga in uno stabilimento diverso, l'indirizzo da riportare è quello dello stabilimento di confezionamento.

Queste disposizioni nazionali non si applicano ai prodotti alimentari la cui fabbricazione o il cui imballaggio sono effettuati in:

- Altri Stati membri dell'UE
- Turchia

Stati [EFTA](#) con ratifica dell'accordo SEE sullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
N.B. La Svizzera non ha ratificato l'accordo.

3. Alimenti sfusi

nel caso di prodotti alimentari sfusi o divisi in piccole unità le informazioni obbligatorie devono essere riportate su un supporto facilmente accessibile e riconoscibile dai consumatori.

Per alimenti sfusi si intende i prodotti alimentari:

- Offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio,
- Imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore,
- Preimballati ai fini della vendita diretta,
- Che non rispondono ai requisiti dei prodotti alimentari confezionati,

(D.lgs 15 dicembre 2017 [n. 231](#), Art 19 comma 1; [Reg UE 1169/2011](#) Art 2, comma 2, lettera e ed Art. 44, comma 1)

3.1. Alimenti sfusi fino al 9 Maggio 2018

Devono essere fornite le seguenti informazioni minime

- La denominazione di vendita: corrisponde alla denominazione definita dal legislatore o prescritta dal diritto di consuetudine. Va distinta dalle descrizioni di vendita commerciali con le quali i commercianti distinguono i loro prodotti dagli altri.
- L'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;
- [Allergeni](#): ingredienti che possono essere causa di allergie o intolleranze vanno evidenziati.
- Le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
- La data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con le seguenti informazioni:
 - Data di scadenza

- Indicazioni sulle condizioni di conservazione
- Temperatura alla quale è stata determinata la data di scadenza
- Il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
- La percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.
- Ulteriori informazioni obbligatorie relative ad specifici alimenti.

Per gli alimenti solidi composti da diversi ingredienti, le informazioni di qui sopra possono essere calcolate con [Food Label Check](#).

Cartello unico

Per alcuni prodotti alimentari sono state effettuate delle semplificazioni offrendo agli imprenditori requisiti alternativi per riportare le informazioni obbligatorie. Per i prodotti della gelateria, i prodotti della pasticceria, della panetteria e della gastronomia gli imprenditori possono fornire le informazioni anche su altri supporti:

- Un registro o un documento equivalente che raccolga le informazioni sull'alimento da porre in prossimità dei banchi di vendita. (Si veda anche il D.lgs 109/1992, articolo 16 comma 3)
- Cartello unico che contenga gli elenchi di ingredienti di intere famiglie di prodotti. I prodotti approvati si possono trovare sul documento: [DM 20.12.1994](#).

Nel caso di **prodotti dolciari** preconfezionati ma destinati alla vendita a pezzo o sfusi e al consumo immediato, le informazioni obbligatorie possono essere riportate solamente su un cartello o sul contenitore purché le informazioni siano facilmente visibili e leggibili. (Si veda il D.lgs n 109/1992 Art 16, comma 6).

Per le **bevande vendute alla spina** l'etichetta può essere posizionata direttamente sul rubinetto o vicino ad esso (Si veda il D.lgs 109/1992 Art. 16, comma 4)

Le **acque** idonee al consumo umano non preconfezionate somministrate nelle collettività e in altri esercizi pubblici devono riportare, se trattate, la denominazione di vendita specifica: “acqua potabile trattata” o “acqua potabile trattata e gasata” se addizionata di anidride carbonica. (si veda il D.lgs n. 109/1991 Art 16, comma 5)

3.2. Alimenti sfusi dal 9 Maggio 2018

Il Cartello

Le informazioni obbligatorie possono essere riportate su:

- Un cartello applicato ai recipienti contenenti i prodotti alimentari;

- Un sistema equivalente, anche digitale, che sia facilmente accessibile e riconoscibile (ad esempio libro o registro degli ingredienti).

Il cartello o supporto recante le informazioni di vendita deve essere esposto nei comparti di vendita dei prodotti.

Informazioni obbligatorie:

Le informazioni che vanno riportate sul cartello sono le seguenti:

- Denominazione di vendita: corrisponde alla denominazione definita dal legislatore o prescritta dal diritto di consuetudine. Va distinta dalle descrizioni di vendita commerciali con le quali i commercianti distinguono i loro prodotti dagli altri;
- Elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;
- Allergeni: gli ingredienti che possono causare allergie o intolleranze vanno evidenziati;
- Modalità di conservazione dei prodotti rapidamente deperibili;
- data di scadenza per paste fresche e paste fresche con ripieno, le informazioni sono le seguenti:
 - data di scadenza
 - Indicazioni su condizioni di conservazione
 - Temperatura alla quale è stata determinata la data di scadenza.
- Il titolo alcolometrico volumico effettivo, per le bevande con contenuto alcolico maggiore di 1,2%;
- La percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati;
- La designazione “decongelato” se i prodotti sono stati congelati prima della vendita e sono venduti scongelati;
- Ulteriori informazioni obbligatorie per specifici alimenti.

(si veda il D.lgs 15 dicembre 2017 [n. 231](#), Art 19 comma 1 e 2)

Per gli alimenti solidi composti da diversi ingredienti, le informazioni di qui sopra possono essere calcolate con [Food Label Check](#).

3.2.1. Specificità per categorie di prodotto:

Ci sono alcuni prodotti alimentari che hanno successive semplificazioni nella fornitura d'informazioni ai consumatori, essi sono:

Prodotti della gelateria, pasticceria, panetteria, pasta fresca e gastronomia:

L'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico cartello, registro o sistema equivalente, anche digitale, purché sia ben in vista e le informazioni riguardanti gli allergeni siano riconducibili ai singoli alimenti venduti.

Bevande vendute mediante spillatura:

Il cartello va applicato direttamente sull'erogatore o al suo fianco.

Acque idonee al consumo umano non preconfezionate:

Devono riportare la denominazione di vendita “acqua potabile trattata” o “acqua potabile trattata e gassata” se sono trattate e/o addizionate con gas.

Prodotti dolciari e da forno preconfezionati ma venduti al pezzo o alla rinfusa:

Possono riportare le indicazioni solamente sul cartello o sul contenitore purché essi siano facilmente visibili dal consumatore.

(si veda il D.lgs 15 dicembre 2017 [n. 231](#), Art 19, comma 3,4,5,6)

3.2.2.Fasi precedenti alla vendita:

Nelle fasi precedenti alla vendita al consumatore o alle collettività le informazioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale se si garantisce che tali documenti accompagnino l’ alimento o siano inviati prima o contemporaneamente alla consegna dello stesso.

Le informazioni da riportare sono:

- La denominazione di vendita;
- La lista d’ingredienti;
- Gli allergeni;
- Il nome e la ragione sociale o il marchio depositato;
- L’indirizzo dell’operatore del settore alimentare;
- Il lotto.

(Si veda il D.lgs 15 dicembre 2017 [n. 231](#), Art 19, comma 7)

3.2.3.Alimenti per consumo diretto

Bar, ristoranti, mense e tutti i servizi che forniscono alimenti pronti al consumo devono fornire le informazioni riguardanti la presenza di allergeni. Tali informazioni devono essere fornite in modo da essere riconducibili al prodotto prima che esso sia servito al consumatore. Il supporto può essere di vario genere, anche digitale, e deve essere posto bene in vista. In alternativa si può indicare la possibilità di chiedere al personale le informazioni riguardanti gli allergeni. In ogni caso è necessario che le informazioni siano presenti anche su una documentazione cartacea facilmente reperibile per il consumatore e per l’autorità competente.

(si veda il D.lgs 15 dicembre 2017 [n. 231](#), Art 19, comma 8)

3.2.4.Informazioni facoltative

Dichiarazione nutrizionale

Per i prodotti sfusi non è obbligatorio indicare la dichiarazione nutrizionale. Nel caso in cui la si voglia fornire come informazione facoltativa essa si può limitare a:

- valore energetico
- valore energetico accompagnato da quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

tali valori possono essere espressi soltanto per porzione o unità di consumo.

(Si veda il [Reg UE 1169/2011](#), Art 30, Comma 5, lettere a e b e Art 33 comma 3)

4. Il numero di lotto:

Il lotto (o partita) è un insieme di unità di vendita di un alimento prodotte in un periodo definito (e quindi nelle stesse circostanze). Il lotto s'identifica attraverso un codice preceduto dalla lettera L che deve essere riportato indelebilmente e in maniera visibile in etichettatura. Il numero di lotto è deciso dal produttore, confezionatore o importatore di un prodotto. Chi assegna un numero di lotto ne è responsabile. Il numero di lotto è importante ai fini della rintracciabilità degli alimenti, soprattutto nel caso di prodotti non conformi.

Per i prodotti alimentari preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un etichetta appostavi.

Per i prodotti alimentari non preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita.

(si veda il D.lgs 15 dicembre 2017 [n. 231](#))

5. Vendita di alimenti online

Nel caso della vendita online di prodotti alimentari, oltre alle consuete sfide dell'E-commerce (tutela dei consumatori, diritto doganale e fiscale, ecc), esistono anche altre complicazioni.

La Camera di Commercio di Torino in quanto autorità competente per i controlli e grazie all'esperienza del suo laboratorio chimico, ha redatto una guida utile per le imprese che effettuano la vendita online di alimenti.

L'obbiettivo della guida è di informare gli imprenditori sulle norme giuridiche della vendita online, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi all'etichettatura, alla fiscalità e alla responsabilità civile.

All'interno della guida vi è anche uno specifico capitolo dedicato alle strategie per aiutare le piccole imprese a sviluppare l'e-commerce.

“L'E-commerce dei prodotti alimentari. Guida pratica agli adempimenti e ai requisiti per la vendita online.”

http://images.lab-to.camcom.it/f/Corsi/19/1939_LCCCT_1122017.pdf

6. Allergeni

Le sostanze o i prodotti che causano allergie o intolleranze vanno evidenziate attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo. (Reg UE 1169/2011 art 21 e 44).

Se non è previsto un elenco di ingredienti, va riportata la parola “contiene / enthält” seguita dal nome della sostanza e del prodotto.

Di seguito è riportato un elenco di allergeni:

1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
3. Uova e prodotti a base di uova
4. Pesce e prodotti a base di pesce
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi
6. Soia e prodotti a base di soia
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, noci macadamia, pistacchi e prodotti a base di frutta a guscio
9. Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
12. Anidride solforosa e solfiti
13. Lupini e prodotti a base di lupini
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

L'indicazione degli allergeni non è necessaria se il nome del prodotto alimentare si riferisce chiaramente alla sostanza o all'articolo in questione.

7. Messaggi pubblicitari

Sono considerate come informazioni pubblicitarie fuorvianti tutte le indicazioni (ad esempio tè dell'Alto adige) o confezioni (ad esempio succo di mela imbottigliato in bottiglie di champagne) che vanno oltre le informazioni obbligatorie e che si discostano dalle norme di legge. Ciò include le denominazioni di vendita false, luoghi di provenienza scorretti e l'uso improprio dei loghi.

Le informazioni sui prodotti alimentari non devono essere fuorvianti; in particolare esse non devono trarre in inganno il consumatore:

- Per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento in particolare la sua natura, le sue proprietà, la sua composizione, la quantità, la conservabilità, il paese o luogo d'origine e il metodo di fabbricazione o produzione.
- Attribuendo all'alimento effetti o proprietà che non possiede.
- Indicando una caratteristica del prodotto come particolare (ad esempio assenza o presenza di ingredienti e/o sostanze nutritive) anche se in realtà anche tutti gli altri alimenti comparabili hanno le stesse caratteristiche.
- Suggerendo tramite la denominazione, l'immagine o la descrizione, la presenza di un particolare ingrediente, anche se tale ingrediente è naturalmente presente nel prodotto, oppure è stato sostituito con un altro ingrediente.

Le informazioni riguardanti gli alimenti devono essere accurate, chiare e facilmente comprensibili per i consumatori.

7.1. D.O.P. e I.G.P.

Prodotti quali "Grana Padano" o "Aceto balsamico di Modena" fanno parte dei prodotti DOP e IGP. Le denominazioni di questi prodotti sono registrate e protette, per questo motivo possono essere utilizzati nella pubblicità o nell'elenco degli ingredienti solo in determinate condizioni. *

Secondo la commissione europea è legittimo inserire una denominazione DOP o IGP nell'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare.

Per qualsiasi uso al di fuori dell'elenco degli ingredienti invece, deve essere ottenuto il consenso dal consorzio.**

*Per maggiori informazioni riguardanti i prodotti D.O.P e I.G.P. si veda:

- banca dati DOOR della commissione europea (inserire link) che elenca i prodotti protetti da denominazioni D.O.P. e I.G.P. e i loro disciplinari di produzione.
- Regolamento UE Nr 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

**Per maggiori informazioni sull'utilizzo di prodotti D.O.P. e I.G.P. come ingredienti si veda:

- la Comunicazione della Commissione – Orientamenti per l'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti ingredienti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP)([mettere link](#)).
- DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2004, n. 297: Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.)

7.2. Indicazioni nutrizionali

Qualunque informazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento possieda particolari proprietà nutrizionali possono essere utilizzate solamente se l'imprenditore metta a disposizione la dichiarazione nutrizionale e siano rispettati i valori limite.

La commissione UE ha messo a disposizione su Internet un registro delle indicazioni nutrizionali approvate.

L'applicazione www.foodlabelcheck.eu sostiene le piccole imprese a calcolare le indicazioni nutrizionali.

7.3. Indicazioni sulla salute:

Qualunque informazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute.

Le indicazioni sulla salute devono essere basate su prove scientifiche e giustificate.

La commissione UE ha messo a disposizione su Internet un [registro](#) delle indicazioni sulla salute approvate.

8. Codice a barre e GS1

Le catene di vendita al dettaglio possono utilizzare il codice a barre EAN per elaborare più rapidamente la fatturazione alla cassa. Lo stesso codice EAN è utilizzato anche nella logistica.

Si tratta di uno standard industriale che assegna un numero ad ogni prodotto. Per evitare il ripetersi dello sforzo, è ideale che la persona che introduce il prodotto nel mercato (produttore o importatore nell' UE) registri i numeri e li assegni al prodotto.

Su Internet troverete i provider sotto le parole chiave "codiceabarra" o "GS1".

9. Lingua

Europa

[Reg. UE 1169/2011](#) relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, Art. 15:

1.[...] le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l'alimento è commercializzato.

2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che tali indicazioni figurino in più lingue.

Italia

Fino al 9 Maggio 2018

All'interno dello stato italiano viene considerata come lingua ufficiale per fornire informazioni ai consumatori solo la lingua italiana. Le informazioni in arabo, tedesco, francese o in altre lingue possono essere fornite, ma sono considerate solo informazioni facoltative ed aggiuntive.

- [Decreto legislativo n.109](#) Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Dal 9 Maggio 2018

“Articolo 19 – Vendita di prodotti non preimballati

[...]

10. Le indicazioni del presente articolo devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili. “

“Articolo 18 – Distributori automatici

[...]

2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.”

(si veda il D.lgs 15 dicembre 2017 [n. 231](#))